




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

20 FEB. 2013



Al Presidente del
Consiglio Regionale della Toscana

Firenze, 6-2-2013. 3521 / 2.17.2

Interrogazione urgente a risposta orale: " In merito al controllo regionale sulla corretta applicazione della Legge 194/1978"

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI

Premesso che, dopo anni di dibattito politico e culturale, il Parlamento italiano nel 1978 approvava la Legge 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";

Visto la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" che agli articoli 3, 18 e 25 contempla la libertà, il diritto alle cure mediche ed alla libertà di coscienza;

Visto la "Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna" che all'articolo 12 prevede che gli Stati parte sono tenuti a prendere "tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare";

Visto l'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana in materia di diritto alla salute;

Premesso che in Italia il diritto all'obiezione di coscienza in ambito medico sanitario risulta disciplinato dalla seguente normativa: Legge 194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"; Legge n. 413 del 1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"; Legge 40 del 2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 194/1978, "il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezioni di coscienza, con preventiva dichiarazione";

Ricordato che sempre ai sensi dell'articolo 9 della Legge 194/1978 "l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento";

Ricordato che "gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8", ed inoltre che in tale contesto "la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale";

Ricordato che "l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in immediato pericolo";

Considerato che nell'ottobre 2012 l'International planned parenthood federation european network (Ippf), con il supporto di "Libera associazione italiana ginecologi per l'applicazione della 194", ha presentato una denuncia contro l'Italia al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ritenendo la Legge 194 non in grado di garantire il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), e quindi il diritto delle donne alla salute ed a non essere discriminate;

Considerato che il 10 novembre u.s. gli organismi europei hanno dichiarato ricevibile tale istanza;

Rilevato che se da una parte il diritto all'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari risulta sancito con chiarezza, dall'altra la medesima normativa di riferimento risulta carente circa le misure concrete che gli ospedali e le regioni devono attuare per garantire un'adeguata presenza di personale non obiettore in tutte le strutture sanitarie pubbliche in modo da garantire l'accesso alle procedure per l'interruzione di gravidanza;

Constatato che in base alla "Relazione del Ministero della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza (Legge 194/78)" (Roma 8 ottobre 2012) si evince per l'anno 2010 (dati nazionali definitivi) "una stabilizzazione generale dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni". Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7% del 2005, al 69,2% del 2006, al 70,5% del 2007, al 71,5% del 2008, al 70,7% nel 2009 e al 69,3% nel 2010; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45,7% al 50,8%. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6% nel 2005 al 44,7% nel 2010".

Rilevato che i dati sopra richiamati, relativi alle percentuali di obiettori su scala nazionale, determinano oggettivamente ricadute negative sull'attuazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, al punto che in alcune regioni da parte di organizzazioni femminili sono stati avviati procedimenti di denuncia per interruzione di pubblico servizio nei riguardi di Aziende Ospedaliere;

Richiamato la situazione in Toscana, che in base alla rilevazione sull'obiezione di coscienza nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, per l'anno 2011, presenta il seguente quadro:

Medici ginecologi obiettori: 161 in ospedale ;37 in consultorio; 18 (di cui 7 in formazione specialistica) in AOUS; 25 in AOUP; 26 in AOUC;

Medici ginecologi non obiettori: 94 in ospedale; 82 in consultorio; 9 a contratto e 13 in formazione specialistica in AOUS; 5 in AOUP; 8 in AOUC;

Anestesisti obiettori: 100; n.r. in AOUS; n.r. in AOUP; 6 in AOUC;

Anestesisti non obiettori: 210; n.r. AOUS, n.r. in AOUP; 6 in AOUC;

Ostetriche, infermieri e OSS obiettori: 297; 11 in AOUS; 33 in AOUP; 9 in AOUC;

Ostetriche, infermieri e OSS non obiettori: 341; 52 in AOUS; 18 in AOUP; 81 in AOUC;

Rilevato che anche in Toscana varie associazioni femminili hanno da tempo iniziato a rappresentare situazioni di disagio in cui versano le donne che chiedono di usufruire del servizio di interruzione volontaria della gravidanza a causa del numero degli obiettori di coscienza (medici, anestesisti, infermieri, personale OSS) che produce considerevoli difficoltà operative al personale non obiettore e concorre a rallentare la stessa applicazione della normativa statale;


Richiamato la Risoluzione n. 1763 approvata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (Le droit à l'objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux) dal cui testo si evince nettamente il senso della "necessità di affermare il diritto all'obiezione di coscienza insieme con la responsabilità dello Stato di garantire che ciascun paziente sia in grado di accedere a trattamenti medici legali in modo tempestivo";

INTERROGANO L'ASSESSORE AL DIRITTO ALLA SALUTE PER SAPERE


-se intenda dare disposizione agli uffici della Giunta Regionale per avviare una precisa e puntuale ricognizione in merito allo stato di effettivo rispetto dell'obbligo che le strutture sanitarie hanno di garantire l'erogazione del servizio di interruzione volontaria di gravidanza, pur a fronte del diritto soggettivo all'obiezione di coscienza;

-se intenda, nel caso in cui a fronte di un aumento dell'obiezione di coscienza e della scarsa regolamentazione della stessa si dovesse prospettare la chiusura di servizi che priverebbero gli ospedali dei reparti preposti alla pratica dell'IVG, esercitare le prerogative previste per la Regione dalla normativa in materia di controllo e garanzia dell'attuazione della Legge 194/1978, anche attraverso la mobilità del personale.

Lucia Matergi



Daniela Lastri



Rosanna Pugnolini

